

Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC

Direttiva

9 luglio 2010

Direttiva

Direttiva concernente l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali per grafici
del 9 luglio 2010

Vista l'ordinanza sulla formazione professionale di base Grafica/Grafico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 agosto 2009, le associazioni professionali SGD Swiss Graphic Designers e SGV Unione Svizzera dei Grafici emanano la seguente direttiva:

1 Basi legali

1.1 Obbligo di frequenza

- 1.1.1 Le aziende formatrici sono responsabili della frequenza dei corsi interaziendali da parte delle persone in formazione.

2 Organizzazione e svolgimento

2.1 Convocazione

- 2.1.1 La Commissione dei corsi convoca le persone in formazione mediante una comunicazione personale che recapita alle aziende formatrici.
- 2.1.2 Nel caso in cui le persone in formazione non possano partecipare ai corsi a causa di un giustificato motivo (malattia o infortunio con certificato medico), l'azienda formatrice deve informare l'organizzatore del corso sui motivi dell'assenza per iscritto e senza indugio.
- 2.1.3 Le persone in formazione che a causa di un giustificato motivo (malattia o infortunio con certificato medico) non hanno potuto partecipare a un corso interaziendale devono recuperare il corso in questione di concerto con la Commissione dei corsi.

2.2 Durata e periodo

- 2.2.1 Periodo, durata e argomenti principali

corso	periodo	Durata	Argomenti principali / Obiettivi fondamentali
I	1° semestre	5 giornate di 8 ore	Computer – Realizzazione
II	3° semestre	5 giornate di 8 ore	Tecniche di produzione – Definizione dei dettagli – Realizzazione
III	5° semestre	5 giornate di 8 ore	Idea e concezione – Idea – Concezione

2.3 Disposizioni generali

- 2.3.1 I corsi si articolano di norma in settimane di cinque giornate di lezione di otto ore ciascuna.
- 2.3.2 I corsi devono essere conclusi entro l'inizio dell'ultimo semestre di formazione.

2.3.3 Le associazioni professionali SGD e SGV sono responsabili dell'organizzazione dei corsi.

3 Insegnanti, valutazione, controllo

3.1 Requisiti previsti per gli insegnanti

3.1.1 I requisiti previsti per gli insegnanti sono stabiliti dall'ordinanza sulla formazione professionale (art. 45 OFPr).

3.2 Valutazione

3.2.1 Le prestazioni fornite dalle persone in formazione nei corsi interaziendali sono valutate tramite note e costituiscono parte integrante della procedura di qualificazione. Si veda il piano di formazione, parte D "Procedura di qualificazione".

3.2.2 Ponderazione della valutazione:

- a Per nota relativa ai singoli corsi interaziendali si intende la media arrotondata a un decimale delle note conseguite nei controlli delle competenze.
- b Per nota dei corsi interaziendali si intende la media arrotondata alla nota o alla mezza nota delle note dei tre corsi interaziendali.

3.2.3 I risultati relativi alle qualifiche conseguite vengono comunicati alle aziende formatrici entro 30 giorni dal termine dei corsi.

3.2.4 In caso di valutazione negativa del corso le persone in formazione e i formatori hanno il diritto, di discutere delle qualifiche con il responsabile del corso.

3.2.5 I documenti relativi alla qualificazione, ad esempio lavori scritti o formulari di valutazione relativi a lavori pratici sono conservati dal responsabile del corso per un periodo di dodici mesi dalla conclusione della procedura.

4 | 5

3.3 Vigilanza cantonale

3.3.1 Gli uffici dei Cantoni competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

4 Finanze

4.1 Contributo delle aziende formatrici

4.1.1 All'azienda formatrice viene inviata la fattura relativa al contributo fornito per sostenere le spese dei corsi. Il contributo è stabilito in base alle spese sostenute per il singolo partecipante dalle quali vengono dedotti i contributi pubblici.

4.1.2 Nel caso in cui un partecipante per motivi giustificati come malattia o infortunio (con certificato medico) insorti prima o durante il corso non possa frequentare, l'azienda formatrice ha diritto al rimborso del contributo versato dedotto dei costi già sostenuti. Il responsabile della formazione deve comunicare i motivi dell'assenza al responsabile del corso per iscritto e senza indugio.

4.1.3 Il compenso previsto dal contratto di tirocinio per le persone in formazione deve essere corrisposto anche durante il corso.

4.1.4 Le spese accessorie delle persone in formazione dovute alla frequenza del corso sono a carico dell'azienda formatrice.

4.2 Conteggio delle spese

4.2.1 L'organizzatore del corso invia il preventivo e, a corso concluso, il consuntivo alle autorità competenti del Cantone nel quale si tengono i corsi.

4.2.2 Le associazioni professionali SGD e SGV conteggiano i contributi cantonali direttamente con gli appositi uffici cantonali del luogo di formazione.

4.3 Passivo

4.3.1 Le associazioni professionali SGD e SGV sono tenute a coprire i costi di organizzazione, preparazione e svolgimento dei corsi nel caso in cui essi non vengano coperti dai contributi delle aziende formatrici, dai contributi pubblici o da eventuali partecipazioni di terzi.

5 Disposizioni finali

5.1 Entrata in vigore

5.1.1 La presente direttiva entra in vigore il 10 luglio 2010.

5.2 Emanazione

5.2.1 La presente direttiva è emanata dalle associazioni professionali SGD e SGV.

Flawil, 9 luglio 2010

SGD Swiss Graphic Designers
Il presidente

Danilo Silvestri

Zurigo, 9 luglio 2010

SGV Unione Svizzera dei Grafici
Il presidente

Jürg Aemmer